



**COMUNE DI TRIBIANO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

C.A.P. 20067  
Tel. 02/906290201

Piazza Giovanni Paolo II  
Cod.Fisc. - 84503590154

**ORDINANZA SINDACO**

**ORDINANZA NR. 10 DEL 26-04-2024**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER L'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI  
DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI TRIBIANO**

**IL SINDACO  
GABRIELE ROBERTO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

## IL SINDACO

### Visti

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**Considerato** che per la zona climatica "E" (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Tribiano, l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno;

**Visto** il Decreto Ministeriale n. 383 del 06.10.2022 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento;

### Considerato che:

- l'art. 1 del DM 383/2022, ai commi 1 e 2, riduce il funzionamento di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale nella zona climatica "E", consentendone l'accensione dal 22 ottobre al 7 aprile;
- l'art. 1 del DM 383/2022, al comma 4 si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
  - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- l'art. 1 del DM 383/2022, al comma 6 stabilisce che al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

**Tenuto conto** dell'eccezionale crollo delle temperature verificatesi a partire dal giorno 20/04/2024 e delle previsioni meteorologiche non favorevoli dei prossimi giorni, tali da non consentire per molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato comfort climatico, con possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

**Visto** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

**AUTORIZZA**

Ai sensi di legge, in deroga alla normativa suddetta, la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sino alla data del 05/05/2024 per un limite massimo di 6 ore giornaliere, salvo ulteriori opportuni provvedimenti;

### **INVITA**

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17° C + 2 ° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, di 19 ° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Tribiano e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

### **AVVERTE**

che Avverso il presente atto è possibile il ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o alternativamente il ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.

La presente ordinanza avrà validità dalla data odierna sino al 05/05/2024 e potrà essere modificata/annullata con specifico provvedimento sindacale.